
Avv. Danilo Granata

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs)



Email: <u>avv.danilogranata@gmail.com</u> – pec: <u>danilogranata23@pec.it</u>
Cell: 3479632101

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA SEDE DI CATANZARO RICORSO

Nell'interesse di: Emilia Sgrò,

rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta
procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec:

danilogranata23@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di

numero di telefono e fax: 0984.492288, ricorrente;


<u>contro</u>: la Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA (C.F. 80048080636), in persona del 1.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, *amministrazione resistente*;

<u>contro</u>: la **Regione Calabria**, in persona del l.r.p.t., sedente presso la Cittadella Regionale in Loc. Germaneto - Catanzaro (Cz), rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, *amministrazione resistente*; <u>contro</u>: la **Commissione esaminatrice**, in persona del Presidente p.t., *altra resistente*;

Per l'annullamento.

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura anche monocratica, nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Dell'Avviso inerente la disponibilità nelle aree riservate degli esiti della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione N. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01) del 04.12.2024 ore 09,30 pubblicato sul sito di Formez Pa in data 05.12.2024;
- 2) Dell'esito della prova scritta di parte ricorrente, per come visionabile nell'area riservata della piattaforma formez.concorsismart.it;
- 3) Della prova scritta stessa, nelle parti di interesse;



- 4) Dei verbali inerenti la formulazione e la validazione del quesito di cui in narrativa:
- 5) Dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente;
- 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il bando di concorso ove ritenuto opportuno; b. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove ritenuto opportuno; c. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento.

Per l'accertamento

Del diritto di parte ricorrente al riesame del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quesito n. 14 e ad essere conseguentemente ammessa al successivo step procedurale;

con conseguente condanna

delle Amministrazioni resistenti al riesame del punteggio della prova scritta di parte ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Premessa in fatto

In data 27.12.2023 veniva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 (cinquantaquattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione secondo la seguente ripartizione:

- n. 19 nel profilo di "Auditor" (Codice 01);

- n. 5 nel profilo di "Funzionario tecnico agroforestale" (Codice 02);
- n. 5 nel profilo "Funzionario statistico" (Codice 03);
- n. 5 nel profilo "Specialista nella comunicazione" (Codice 04);
- n. 20 n e l p r o f i l o "Funzionario informatico- Analista Programmatore" (Codice 05).

Per quanto Qui interessa e, quindi, in merito al profilo *Auditor*, 1 bando, all'art. 2, richiedeva il possesso dei seguenti titoli accademici:

• Laurea (L): L-9 Ingegneria industriale, L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-16 Scienze dell'Amministrazione, L-18 Scienze dell'economia e della gestione



- aziendale, L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
- Laurea magistrale (LM): LM-16 Finanza, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-56
 Scienze dell'economia LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle
 Pubbliche Amministrazioni, LM-77 Scienze economiche aziendale, LM-82 Scienze
 statistiche, LM- 83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie, LMG-1
 Giurisprudenza, o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

La procedura si articolava attraverso 2 fasi:

A. una prova scritta, secondo la disciplina dell'articolo 6 del bando, distinta per i codici concorso;

B. la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso, effettuata con le modalità previste dall'articolo 7, dopo lo svolgimento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.

La prova scritta, distinta per i codici concorso, consisteva in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti, articolata – per il profilo Auditor - come segue:

- a) una parte composta da n. 25 (venticinque) quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:
- Diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale:
- Diritto amministrativo, con particolare riguardo alla disciplina del pubblico impiego;
- Normativa comunitaria e statale in materia di appalti pubblici;
- Normativa comunitaria, statale e regionale in materia di fondi strutturali, aiuti di stato e aiuti in regime de minimis, con particolare riferimento alle attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo dei progetti cofinanziati;
- Regolamenti dell'Unione Europea recanti disposizioni comuni e specifiche FONDI SIE e relativi regolamenti UE delegati e di esecuzione, riferiti al periodo di programmazione 2014/2020 e al periodo di programmazione 2021/2027, Regolamenti (Ue) 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- Ordinamento della Regione Calabria;



- Elementi di contabilità ed economia pubblica;
- Conoscenza della lingua inglese che accerti le competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- Conoscenza informatica di base

A ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

Per quanto invece attiene le materie comuni a tutti i profili:

• 8 (otto) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta era attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.
- 7 (sette) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo (i quesiti avrebbero descritto situazioni di lavoro, rispetto alle quali si intendeva valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritenevano più adeguata).


A ciascuna risposta veniva attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

La prova si sarebbe intesa superata con il raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

Ai titoli veniva attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti, sulla base dei seguenti criteri:

- 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso;
- ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;
- 2 punti per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale non utilizzato quale requisito ai fini della partecipazione al concorso;



- 1 punto per ogni laurea triennale con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale indicata quale requisito ai fini della partecipazione o già ricompresa nel punto precedente;
- 1,5 punti per l'abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato per sostenere il quale era richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso;
- 2,5 punti per ogni dottorato di ricerca;
- 1,5 punti per ogni diploma di specializzazione;
- 1 punto per ogni master universitario di secondo livello;
- 0,5 punti per ogni master universitario di primo livello;
- documentata esperienza professionale post lauream, anche non continuativa, attinente al profilo per cui si concorre svolta presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001: 0,5 punti per ogni anno fino a un massino di 6 punti;

Ultimata la prova scritta, le commissioni esaminatrici avrebbero stilato le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli.

Le graduatorie finali di merito sarebbero infine state trasmesse da ciascuna commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM, e quindi approvate e pubblicate.


La dott.ssa Emilia Sgrò partecipava al concorso de quo concorrendo per il profilo "Auditor", svolgendo la prova scritta in data 04/12/2024 (turno delle 9:30) presso la Fiera di Catanzaro, Via Nazionale, 6, 88100 Catanzaro (CZ).

Tuttavia, all'esito della prova scritta, per come visionabile dal 05/12 (come da comunicazione di Formez Pa di pari data, cfr. avviso depositato in atti), la stessa apprendeva di essere "non idonea" avendo conseguito il punteggio insufficiente di 20.5 (30 risposte corrette – 8 errate – 2 non date). Epperò, per come risulta dall'esito prova, la ricorrente si vedeva somministrata talune domande ambigue e/o errate che incidevano negativamente sul punteggio complessivo, impedendole il superamento dei 21/30esimi.

Pertanto, la dott.ssa Sgrò avanza il presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis.
- 2. Violazione dell'art. 97 Cost.
- 3. Violazione dell'art. 51 Cost.
- 4. Violazione del principio della parcondicio concorsorum.



- 5. Disparità di trattamento.
- 6. Violazione del principio di uguaglianza.
- 7. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.
- 8. Ingiustizia grave e manifesta.

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi: il test è stato inficiato da taluni quesiti ambigui; errore che ha inciso negativamente sulla valutazione complessiva della candidata impedendole così di raggiungere l'idoneità.

Orbene, la domanda n. 14 è così formulata: "Complete the sentence by using one of the options given: "According to the school rules, all the students _____ wear a uniform" e reca le seguenti opzioni di risposta

- a) Must
- b) Have to
- c) Can

Secondo la P.a. la soluzione è la a), mentre per parte ricorrente la risposta corretta è la b), e in effetti così è. Orbene, "must" e "have to" sono forme verbali molto simili poiché entrambi esprimono un obbligo, ma con una "leggera" differenza:

- *Must* si usa per esprimere un obbligo sentito da chi parla (es. *I must finish this project for tomorrow*; è una cosa che il soggetto che parla ritiene dunque necessaria quella di finire il progetto domani);
- *Have to* si usa per esprimere un obbligo imposto dall'esterno (es. *I have to finish this project for tomorrow*; in questo caso il soggetto non ritiene necessario concludere il progetto per domani, ma gli è stato imposto dala scuola);

In altri termini, <u>"Must" indica un obbligo che viene percepito come più personale o</u> interno ed è spesso usato per obblighi che l'oratore sente fortemente, mentre "Have



to" indica un obbligo che viene percepito come esterno o imposto da una situazione, regola o autorità (quale è quello di indossare l'uniforme sicchè obbligo scolastico).

La forma "*must*" ha un valore maggiormente imperativo a differenza di "have to"; Nelle frasi affermative *Must* indica un obbligo urgente sentito dal parlante:

You must do as I say – Devi fare come ti dico.

Have to nelle frasi affermative indica un obbligo meno urgente di must, imposto dall'esterno:

I have to go to school tomorrow – Domani devo andare a scuola.

Ebbene, l'obbligo di indossare l'uniforme a scuola – come chiarisce il testo della domanda – proviene dall'esterno (e non di certo dal singolo studente) e, pertanto, la risposta data da parte ricorrente, la quale prevede l'utilizzo della forma modale *have to*, è da ritenersi più corretta della soluzione della P.a.

In caso di dubbio su quale forma scegliere – peraltro – si predilige la forma "have to", in quanto la forma "must" è più antiquata.


Invero, *have to* è molto più flessibile rispetto a *must* perché si può usare al passato, al presente e al futuro. **Per questo motivo è comunemente più utilizzato nell'inglese moderno**

Tanto argomentato, è evidente che l'operato amministrativo abbia travalicato i limiti della ragionevolezza e della logicità, considerato che la risposta data da parte ricorrente è più corretta rispetto alla soluzione indicata e in ogni caso non può dirsi risposta meno esatta della soluzione; dunque, la risposta di parte ricorrente è unica soluzione o, in ogni caso, il quesito prevede due soluzioni.

Con il riesame del punteggio – in caso di accoglimento del ricorso – la ricorrente otterrebbe il punteggio di 21.5, divenendo così idonea, in quanto recupererebbe la penalità ingiustamente assegnata (nel senso del + 0,25) e otterrebbe anche il punteggio positivo (+ 0,75), per un totale di + 1 pt (prova di resistenza).

All'uopo, si rammenti che la selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali; elementi assenti nella specie.

Orbene, come noto, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed




irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R., Roma, sez. III, 05/11/2019, n. 12643).

Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della *par condicio concorsorum*, oltre che a rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza, dell'illogicità e della contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Ciò è comprovabile anche mediante idonea CTU opportunamente richiesta in via istruttoria, qualora ritenuta occorrente, per verificare la correttezza della risposta flaggata da parte ricorrente.

Recentemente il Tar Lazio sede di Roma Sez. IV Ter con sentenza n. 17741/2024 del 14.10.2024 ha specificato che : "secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 30606; inoltre la Commissione "non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o la "approssimativamente più accettabile, per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente - corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo" (cfr. Cons. Stato, III, n. 6756 dell'1.8.2022, e in senso analogo II, n. 5820 del 5.10.2020)".


E, dunque, essendo evidente l'errore compiuto dalla P.a. nella somministrazione del quesito oggetto di contestazione, l'operato amministrativo, sicchè affetto da illogicità e irragionevolezza, è pienamente contestabile in Questa sede.



La giurisprudenza amministrativa, invero, è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, **risulta** imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820).

Tanto chiarito, giova a tal punto rammentare che, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dal Consiglio di Stato, "l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione,




si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione" (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

I quesiti mal formulati di cui sopra non avrebbero dovuto in alcun modo incidere negativamente sulla valutazione complessiva dei candidati.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblichi impieghi" – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che "il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]"; principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo.

Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c.



p. a.) e che rinviene le proprie guarentigie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il fumus valga quanto sinora esposto.


Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (ammissione al successivo step ovverosia la valutazione dei titoli, rettifica con riserva dei punteggi etc.), considerato che la procedura concorsuale è connotata da particolari esigenze di speditezza e che a breve, una volta terminata la fase di valutazione dei titoli, verrà pubblicata la Graduatoria dei vincitori con consolidamento delle posizioni dei concorsisti vincitori.

E' dunque essenziale – anche in ottica di esecuzione della pronuncia – la concessione delle invocate misure cautelari così da consentire a parte ricorrente di vedersi già in graduatoria e, quindi, con i titoli valutati.

Diversamente, in caso di rigetto dell'istanza cautelare, la ricorrente sarà costretta – onde evitare di incorrere in improcedibilità – ad impugnare mediante il ricorso per motivi aggiunti ogni altro atto concorsuale successivo con tempi e costi a suo carico. Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dal ricorrente a causa di quiz ambigui: l'inclusione, anche con riserva, in graduatoria garantirebbe a parte ricorrente di poter procedere – nell'attesa della sentenza – alla valutazione dei titoli, alla scelta della sede e in tal senso salvaguardando *medio tempore* il proprio diritto.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. In effetti, una volta scelta le sedi e terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti del ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, ai ricorrenti toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico.

Sull'istanza cautelare monocratica



Sussistono i presupposti di estrema urgenza e necessità per la concessione delle misure cautelari monocratiche.

Ebbene, la ricorrente, allo stato non idonea, col riconoscimento del maggior punteggio, potrebbe rientrare o tra i vincitori o comunque tra gli idonei accedendo alla fase di valutazione titoli. In questo momento sono in corso le valutazioni dei titoli e ciò significa che a breve verranno pubblicate le graduatorie.

Pertanto, si rivelerebbe alquanto urgente e necessario accogliere già in senso monocratio le misure cautelari richieste, quali il riesame del punteggio e/o la sospensiva degli effetti degli atti impugnati e/o dell'iter così da evitare il pregiudizio irreparabile per parte ricorrente consistente nel vedersi esclusa dalla graduatora e nell'onere processuale di doverla impugnare con ulteriori motivi aggiunti a pena di decadenza, atteso che l'iter appare caratterizzato da peculiare speditezza.

E, dunque, onde evitare il rischio concreto di erosione dei posti disponibili e di dannoso decorso del tempo nelle more della celebrazione della camera di consiglio e alla luce della palese erroneità del quiz n. 14, sarebbe opportuno concedere le misure monocratiche quali l'ammissione con riserva al successivo step e/o la sospensiva dell'iter concorsuale per il profilo di interesse.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI


Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, stante l'assenza, allo stato, di una graduatoria di concorso; all'uopo, si evidenzia che al momento la figura del controinteressato in senso tecnico non dovrebbe essere necessaria considerata – si ribadisce - l'inesistenza di una graduatoria per il profilo de quo.

In ogni caso, al fine di provare l'adempimento di ogni onere processuale, si è provveduto a richiedere a mezzo pec l'indicazione di taluni controinteressati che verrebbero scavalcati dalla ricorrente in caso di accoglimento del presente gravame.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In particolare, si chiede a Codesto Giudice,



- 1) <u>in via istruttoria:</u> se ritenuto opportuno, di: a) preliminarmente disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute pià opportune; b) disporre la nomina di un CTU al fine di verificare la correttezza della risposta data da parte ricorrente alla domanda di lingua inglese n. 14;
- 2) <u>In via cautelare, e già in senso monocratico</u>: sospendere gli atti gravati e/o ammettere con riserva al proseguio della procedura concorsuale parte ricorrente, riconoscendone l'idoneità e disponendo il riesame del punteggio in relazione al quiz 14;
- 3) Nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse, in tutto o in parte; disporre il riesame del punteggio di parte ricorrente in riferimento al quiz contestato; ammettere, quindi, la ricorrente alla successiva fase procedurale (valutazione dei titoli) e disporne così l'inserimento nella relativa graduatoria.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Si dichiara che la ricorrente non è tenua al versamento del contributo unificato poiché avente redditi familiari inferiori alla soglia prevista ex lege.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 15.01.2025

Avv. Danilo GRANATA